



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

Ordinanza N. 1 del 26/02/2026

PROPOSTA N.ro 11 del Settore VIGILANZA Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione – Istituzione divieto di sosta e di transito in occasione del “Giro di Sardegna 2026” 5 TAPPA DOMENICA 1° MARZO

RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta pervenuta in data 26.01.2026 con prot. 1191, dall'organizzazione della manifestazione ciclistica internazionale denominata “**Giro di Sardegna 2026**”, in programma nel periodo 25 febbraio – 1° marzo 2026, a firma del Sig. Adriano Amici, in qualità di Presidente del Gruppo Sportivo Emilia SSD Arl (Partita IVA: **00679821207** - Codice Fiscale: **03941310371**), con sede in Via Serenari 8, Casalecchio di Reno (BO) – Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta con il n. 07R0753 al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, con la quale è richiesta la disciplina della circolazione veicolare in occasione del transito 5° tappa della gara ciclistica “giro di Sardegna nella giornata del 01 marzo 2026;

Vista richiesta da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Compartimento Polizia Stradale della Sardegna – Sezione di Sassari n. 12609 del 24.02.2026, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 25.02.2026 prot. 3147, con la quale è richiesta la chiusura al traffico della sede stradale per il transito della 5° tappa della gara ciclistica “giro di Sardegna nella giornata del 01 marzo 2026;

Considerato che la competizione interesserà tratti della viabilità ricadente nel territorio comunale di Budoni;

Ritenuto necessario adottare idonei provvedimenti di disciplina della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza pubblica, la tutela dell'incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada;

Sentito quanto disposto in occasione del tavolo tecnico tenutosi nella giornata del 23.02.2026 c/o la Questura di Nuoro;

Visto il programma e l'itinerario la competizione ciclistica interesserà il territorio comunale di Budoni secondo il seguente tracciato:

- ingresso nel territorio comunale dalla frazione **Matta e Peru**, lungo la **SS125 – Orientale Sarda**;
- prosecuzione lungo la **Via Nazionale (SS125)** attraversando il centro abitato;
- svolta a destra allo svincolo per **Via Ugo Foscolo (Via del Sole)**;
- svolta sinistra immissione sulla **SP1 (Strada Provinciale n. 1)**;
- svolta e destra percorrenza di **Via Marco Polo Frazione Agrustos**;
- prosecuzione SP1 in direzione del Comune di San Teodoro.

Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, la sospensione della circolazione stradale lungo il percorso di gara trenta minuti prima del transito della competizione, nonché divieto di sosta e fermata temporanea per tutte le categorie di veicoli nei tratti stradali interessati dalla competizione;

Atteso che il Responsabile del Procedimento ed i titolari degli Uffici competenti adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non si trovano in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013.

Visto il decreto del Sindaco n. 1/2026 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile ad interim del Settore Polizia Locale;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992);

ORDINA

Il giorno domenica 01 marzo 2026 dalle ore 12:00 e fino a termine della competizione

In occasione dello svolgimento della gara ciclistica:

- è istituito il **divieto di sosta con rimozione forzata** su entrambi i lati delle strade sopra indicate;
- è istituito il **divieto di transito veicolare temporaneo** lungo tutto il percorso di gara, limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti e dei mezzi al seguito della manifestazione;
- La rimozione dei veicoli in sosta vietata sarà effettuata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.
- il traffico veicolare sarà deviato su percorsi alternativi individuati e segnalati dalla Polizia Locale;
- resta consentito il transito ai mezzi di soccorso e alle Forze dell'Ordine compatibilmente con le esigenze di sicurezza della manifestazione.

La sospensione temporanea della circolazione almeno trenta minuti prima del transito della competizione, prevista dal cronoprogramma per le ore 12:45, compresa fra le vetture recanti i segnali di INIZIO CORSA e FINE CORSA e comunque per il tempo necessario al passaggio di tutti gli atleti ritenuti in corsa secondo le norme della F.C.I. e dell'U.C.I. senza i limiti previsti dalla circolare 300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, in quanto trattasi di corsa a tappa di rilevanza internazionale e riservata a corridori professionisti;

Durante il periodo di sospensione di limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, sulle corsie interessate al passaggio dei corridori e limitatamente allo stesso;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei corridori;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei corridori di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada, al momento del passaggio dei corridori.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

l'Organizzazione deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni inserite nell'autorizzazione alla competizione sportiva;

la carovana dei corridori dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di veicoli e persone con idonei segni di riconoscimento;

l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza di tutte le intersezioni stradali, compresi gli sbocchi sulle strade che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;

gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata a cura dell'ufficio competente all'Albo Pretorio online e trasmessa:

- Alla Prefettura di Nuoro;
- Alla Questura di Nuoro;
- Al Sindaco di Budoni;
- Alla Locale Stazione Carabinieri di Budoni;
- Alla Compagnia Barracellare Budoni;
- Alle società di trasporto pubblico e privato;

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli appartenenti ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Budoni, 26/02/2026

Il Responsabile
PASELLA GABRIELE